

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Arch. Truscillo Carmelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 17.06.2021

Il Vice Segretario Com.le
(Dr. Carmelo Calabrese)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 428

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17.06.2021, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia **17.06.2021**

L' Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 16.06.2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA Città Metropolitana di Messina N° 52 Reg. Del 16.06.2021 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
---	---

Oggetto: MODIFICA PRECEDENTE DELIBERAZIONE G.M. N° 24 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITÀ 'IL TULIPANO' DI SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), GESTITA DALL'ENTE 'IN CAMMINO' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **12,10** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

La seduta si svolge in videoconferenza attraverso il collegamento al link "<https://meet.jit.si/Comunedinovara>;" ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e della Circolare n° 10 del 27.03.2020 emanata dal Dipartimento Reg.le delle Autonomie Locali dell'Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Assente
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
4. GULLO PAMELA	ASSESSORE	Assente
5. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Presente
TOTALE		Presenti 3 Assenti 2

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dr. CARMELO CALABRESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **FAVOREVOLE.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;


AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: "MODIFICA PRECEDENTE DELIBERAZIONE G.M. N° 24 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITÀ 'IL TULIPANO' DI SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), GESTITA DALL'ENTE 'IN CAMMINO' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE											
UFFICIO PROPONENTE IL SINDACO	SETTORE INTERESSATO Area Amministrativa-Servizi Sociali										
OGGETTO:	Modifica precedente deliberazione G.M. n° 24 del 09/04/2021 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di Convenzione ricovero disabile psichico presso la Comunità "Il Tulipano" di Sant'Agata di Militello (ME), gestita dall'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale ONLUS										
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:</p> <p>1) " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".</p> <p>sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>											
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole  Data IL RESPONSABILE										
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile parere: favorevole Attestandone la copertura finanziaria. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">SPESA</th> <th style="width: 25%;">DIMINUZIONE DI ENTRATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>EURO</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Int. Data</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  IL RESPONSABILE			SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA	<i>EURO</i>			Int. Data		
	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA									
<i>EURO</i>											
Int. Data											
DELIBERAZIONE NUMERO 54		IL VERBALIZZANTE									



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

Modifica precedente deliberazione G.M. n° 24 del 09/04/2021 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di Convenzione ricovero disabile psichico presso la Comunità "Il Tulipano" di Sant'Agata di Militello (ME), gestita dall'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale ONLUS

Premesso:

- **Che** con precedente deliberazione G.M. n° 24 del 09/04/2021 il Comune di Novara di Sicilia ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina delle modalità di ricovero disabile psichico presso la Comunità "Il Tulipano" in Sant'Agata di Militello (ME), gestita dall'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale ONLUS;

- **Che** lo schema di convenzione approvato dal Comune prevedeva, tra l'altro la compartecipazione necessaria, oltre che delle Istituzioni sanitarie anche e soprattutto della famiglia di origine o degli organismi di tutela della persona in stato di bisogno attraverso la sottoposizione a specifici obblighi di contribuzione mediante la devoluzione diretta della quota pensionistica a ciò finalizzata;

- **Che** la devoluzione di detta somma è stata convenzionalmente prevista in favore della Società Cooperativa anziché del Comune e che ciò contrasta con le modalità di espletamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari gestiti dalla struttura che opera a supporto esclusivamente dei Comuni quali Enti esponenziali della collettività sociale e non, quindi, direttamente nei confronti dei privati;

- **Che** per tale motivo risulta necessario apportare i dovuti correttivi al testo della Convenzione precedentemente approvata e ciò per consentire la devoluzione della quota relativa all'assegno per le funzioni di accompagnatore del soggetto ricoverato direttamente al Comune anziché alla Cooperativa che gestisce la struttura presso cui è ricoverato il soggetto in condizioni di bisogno;

- **Che** va inoltre rettificata anche la misura complessiva dell'importo della retta mensile prevista dallo stesso art. 12 della Convenzione stante che la cosiddetta "retta di mantenimento giornaliero" dovuta per ogni giornata di effettiva presenza, pari ad € 22,85 pro-die, va posta in aggiunta alla voce fissa della ulteriore "retta di inserimento" il cui importo, calcolato questa volta su base mensile, è pari ad € 1.687,31;

- **Che** a tal fine si è reso necessario provvedere alla riscrittura del testo convenzionale ed in particolare dell'art. 12 dell'Accordo per tenere conto di dette necessità e che il nuovo testo della Convenzione, quivi di seguito allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, va quindi nuovamente adottato dalla Giunta Municipale ai fini della sua efficacia definitiva;

- **Preso** atto e ribadito che la Regione Siciliana integra parte del costo del ricovero, a cadenza annuale e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nello specifico, la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la Legge di Bilancio Piano di Riparto; con la compartecipazione della ASP nella misura del 40% e del Comune per quanto di competenza e secondo la normativa vigente;

- **Considerato che** l'Amministrazione Comunale di Novara di Sicilia in attuazione della L.R. n.22/86 e della L.328/00 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende contribuire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- **Che** la Circolare n. 14 dell'Assessorato alla Famiglia delle politiche sociali e delle Autonomie Locali prot.24482 del 10/07/2008 ribadendo quanto già chiarito con la Nota n.3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario sul piano politico e quello etico il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente che "le Amministrazioni Comunali sono tenute ad inserire nel proprio Bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente, per il pagamento delle rette di ricovero o eventualmente a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli Enti creditori, comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

- **Che** con nota prot. n. 3875 del 28/11/2007 l'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali, comunica fra l'altro che "Nell'affidare i servizi socio-assistenziali si deve fare ricorso agli Schemi di Convenzione tipo di cui al DPRS 158/96"

- **Visto** l'art.13 dell'Allegato G del Decreto Presidenziale 04/06/1996 n.158 e le regole in esso contenute con cui si determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle Comunità alloggio;

- **Che** i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'Indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

- **Che** per ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante stipula di Convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- **Ribadito, altresì** che lo strumento della Convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16, 4° comma, lett. c) della L.R. n.22/86 nella L.R. n° 142/90, capo VIII, e nella L.R. 48/91 art.1 comma 1° lett.e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente prescelto;

- **Che** l'impegno e gli sforzi economici del Comune debbono, però, essere compendati dal correlato e necessario sostegno della famiglia di origine, quale gestore e/o curatrice degli interessi del soggetto in stato di bisogno, che nel caso percepisca l'integrazione del trattamento pensionistico con l'assegno per le funzioni di accompagnatore, dovrà impegnarsi a propria volta a devolverne integralmente l'importo mensile in favore dell'Ente Locale e ciò anche in considerazione della natura finalistica di detto contributo che, per l'appunto, è destinato a coloro che si occupano dell'ausilio alle funzioni ordinarie di vita dei soggetti svantaggiati;

- **Che** quindi, ed in quota residuale, il contributo a carico del Comune di Novara di Sicilia, resta di fatto individuato per differenza tra la retta stabilita in base alle indicazioni della Regione Siciliana e le contribuzioni a carico dell'ASP e dell'Organo Tutorio e/o della famiglia di origine chiamata, in base alla presente manifestazione di ausilio condizionato, a mettere a disposizione dell'Ente Locale la quota di trattamento pensionistico dedicata alla soddisfazione dei bisogni assistenziali della persona interessata;

- **Che** l'impegno economico e gli obblighi finanziari che scaturiscono dal presente atto verranno assicurati con i fondi previsti nel Bilancio comunale del corrente esercizio;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1) - di approvare l'allegato Schema di Convenzione che disciplina le modalità di ricovero disabile psichico presso la Comunità "Il Tulipano" in Sant'Agata di Militello (ME), gestita dall'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale ONLUS e che, a parziale modifica di quanto in precedenza deliberazione con atto di G.M. n° 24 del 09/04/2021 prevede, tra l'altro, la compartecipazione necessaria, oltre che delle Istituzioni sanitarie anche e soprattutto della famiglia di origine o degli organismi di tutela della persona in stato di bisogno attraverso la sottoposizione a specifici obblighi di contribuzione mediante la devoluzione diretta all'Ente Locale della quota pensionistica a ciò finalizzata;

2) - di confermare la prenotazione dell'impegno, a tal fine prevista, per la complessiva somma di Euro 15.120,00 alla Missione 12 diritti Sociali e Politiche Sociali - programma 4 "interventi soggetti a rischio" Cap: 11020801 Art.1 del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

3) - dare mandato al Responsabile Area Amministrativa Socio-Culturale ed all'Ufficio Socio Assistenziale per l'espletamento degli atti consequenziali di propria e rispettiva competenza, necessari per la realizzazione di quanto quivi previsto;

4) - di approvare lo schema rettificato di Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino" iscritta regolarmente all'Albo Regionale, sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che gestisce la Comunità "Il Tulipano" sita in S. Agata di Militello (ME);

5) - dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente proposta, stante la necessità di assicurare la continuità del Servizio.-

Novara di Sicilia, Il 15/06/2021

Il Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali

F.to MUSCARA' Maria Tindara



Il Proponente

- Il Sindaco -

F.to (Dott. Girolamo BERTOLAMI)



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO
PER DISABILI PSICHICI

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ nei locali del Comune di Novara di Sicilia tra il Responsabile del Settore _____ nella persona del Dott. _____ che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Novara di Sicilia C.F. 00358500833

_____ e
_____ nat. a _____ il _____
nella qualità di _____ della disabile psichica
_____ nata a _____ e residente a
_____ giusto provvedimento del Giudice Tutelare n° _____ del
_____ Reg. _____

nei confronti di

a Sig.ra Buzzanca Concettina, nata a Patti (ME) il 03/05/1959 e residente in Patti (ME) contrada Prato, n. 3, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus, d'ora in avanti designato con il termine "Ente", con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via degli Studi, n. 32, C.F. e P.IVA 01695870830, iscritta all'Albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia, decreto n. 2495 del 06/12/2010 per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che con delibera della G.M. n.... del ... è stato autorizzato il ricovero della sig.ra _____ presso la Comunità alloggio per disabili psichici "Il Tulipano" di Sant'Agata Militello (ME) per il periodo .. / .. /... - .. /.. / ,gestita dall'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus;
- che l'Amministrazione Comunale di Novara di Sicilia in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico - sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che attraverso lo strumento convenzionale è possibile modulare l'impegno e gli sforzi economici del Comune che, anche per tener conto delle particolari condizioni economico-finanziarie dell'Ente debbono essere compendiate attraverso il correlato e necessario sostegno ed ausilio della famiglia di origine, e/o del gestore e/o curatore degli interessi del soggetto in stato di bisogno, che nel caso percepisca l'integrazione del trattamento pensionistico con l'assegno per le funzioni di accompagnatore, dovrà impegnarsi a propria volta a devolverne integralmente l'importo mensile in favore della struttura di accoglienza e ciò anche in considerazione della natura finalistica di detto contributo che, per l'appunto, è destinato a coloro che si occupano dell'ausilio alle funzioni ordinarie di vita dei soggetti svantaggiati;
- che quindi, ed in quota residuale, il contributo a carico del Comune di Novara di Sicilia, resta individuato per differenza tra la retta stabilita in base alle indicazioni della Regione Siciliana e le contribuzioni a carico dell'ASP e dell'Organo Tutorio e/o della famiglia di origine chiamata, in base alla presente manifestazione di ausilio condizionato, a mettere a disposizione della struttura assistenziale la quota di trattamento pensionistico dedicata alla soddisfazione dei bisogni assistenziali della persona interessata;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio - assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

ART.1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente "In Cammino" Società Cooperativa Sociale Onlus per la gestione della Comunità Alloggio per disabili psichici denominata "Il Tulipano" sita in Sant'Agata Militello (ME) via Medici n. 342 inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale per territorio della Azienda ASP n. 5 di Messina.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 (una) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere

compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART.2

Modalità di Ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circoscrizioni.

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

ART. 3

Termini e conduzione del rapporto convenzionale

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista, ovvero, dell'amministratore di sostegno, curatore.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del **D.S.M.** o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;

- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio - culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'ufficio di Servizio sociale e al **D.S.M.** sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

Tranne che per la devoluzione dell'integrazione del trattamento pensionistico correlato all'assegno per le funzioni di accompagnatore che sia in godimento da parte del soggetto da assistere, nessun'altra somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'Ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto

di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nello arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitativi;
- b) due assistenti agli inabili o anziani, osa;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il **D.S.M.** competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

ART. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di appositi libretti sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C. ..

ART. 7 Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L' A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

ART. 8 Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a dare tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre

giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' Facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 9 Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10 Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontarie degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinante, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART. 11 Partecipazione dell'utenza

L' A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore ed i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L' A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui glistessi aderiscono.

ART. 12 Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.687,31 *oltre IVA al 5%*, per ogni posto ad essa riservato, *(per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali)* quale retta di inserimento del disabile psichico all'interno della Comunità Alloggio da

liquidare con cadenza mensile:

- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,85 oltre IVA al 5%, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 13 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.

Ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 14 Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l' A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, lett. c) della presente convenzione.

Analoga integrazione, per la somma mensile di € 487,31 - *oltre IVA al 5%*, viene assicurata dalla famiglia di origine o dal soggetto incaricato della tutela mediante la devoluzione, in favore del Comune di Novara di Sicilia, dell'importo corrispondente all'assegno per le funzioni di accompagnatore, e ciò anche in considerazione della natura finalistica di detto contributo che, per l'appunto, è destinato a coloro che si occupano dell'ausilio alle funzioni ordinarie di vita dei soggetti svantaggiati.

Attraverso la sottoscrizione congiunta della presente convenzione, quindi, il soggetto esercente la funzione tutoria/Amministratore di sostegno e la famiglia di origine dell'assistita assumono l'impegno, e si obbligano direttamente nei confronti del Comune di Novara di Sicilia a corrispondere e versare, direttamente in Tesoreria, entro la prima settimana di ogni mese, il rateo di € 487,31 - *oltre IVA al 5%* corrispondente all'integrazione mensile concordata.

ART. 15
Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta di mantenimento.

ART. 16
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data del 05/10/2020 sino al 31/12/2021 prorogabili.

E' escluso il rinnovo tacito.

L' A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del **D.S.M.** competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L' A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o pere dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 17
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte .

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 18
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato esclusivamente alla Giurisdizione Ordinaria.

E' pertanto esclusa ogni eventuale competenza di natura arbitrale.

ART. 19
Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale sezione inabili tip. Comunità Alloggio in applicazione dell'art. 26, L.R. 22/86;
- l'elenco operativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

ART. 20
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

ART. 21
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 22
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Patti.

**Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
del Comune di Novara di Sicilia**

L'Amministratore di sostegno

Il Legale rappresentante dell'ENTE
